



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

188ª Seduta pubblica – Martedì 5 agosto 2025

Deliberazione n. 51

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE BET RELATIVO A *“PROMOZIONE DELLA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ BENEFIT DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE REGIONALI E RICHIESTA DI CHIARIMENTI FISCALI SULLA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI PER PROGETTI DI BENEFICIO COMUNE”* IN OCCASIONE DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A *“INDIRIZZI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ VENETO ACQUE S.P.A. ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SOCIETÀ BENEFIT E PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2024, N. 10 “INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI A BENEFICIO COMUNE”*.
(Progetto di legge n. 335)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PREMESSO CHE:

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto la figura delle Società Benefit, imprese che affiancano allo scopo di lucro finalità di beneficio comune;
- la legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 ha creato un elenco regionale delle Società Benefit e un registro dei progetti a beneficio comune, riconoscendo il valore delle imprese orientate alla sostenibilità;
- il Progetto di legge n. 335 ha autorizzato l'inclusione di Veneto Acque S.p.A. come società benefit, promuovendo la sperimentazione del modello;

CONSIDERATO CHE:

- non vi è una norma fiscale specifica che disciplini la deducibilità dei costi connessi all'attuazione delle finalità statutarie delle Società Benefit;
- secondo la dottrina i costi sostenuti per progetti di beneficio comune, essendo inclusi nell'oggetto sociale, si ritengono inerenti all'attività di impresa e quindi deducibili ai fini dell'IRPEF/IRES;
- il diritto tributario italiano non offre un regime agevolato ad hoc per le Società Benefit, a differenza delle imprese sociali o del Terzo settore;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- a valutare l'opportunità di promuovere l'adeguamento statutario delle società controllate/partecipate regionali per trasformarle in Società Benefit, nel rispetto della normativa vigente fornendo supporto e assistenza tecnico-giuridica per l'adeguamento statutario;
- a promuovere un'interlocazione formale con il Governo nazionale affinché:
 - la disciplina tributaria – in particolare l'art. 109 del TUIR – chiarisca espressamente che i costi sostenuti per la realizzazione delle finalità di beneficio comune (quali specificate nello statuto) siano considerati fiscalmente inerenti all'attività di impresa e, pertanto, deducibili dal reddito imponibile;
 - il legislatore nazionale intervenga formalmente per riconoscere la natura inerente di tali costi, evitando contenziosi interpretativi;
- a monitorare l'evoluzione dell'interpretazione normativa e tributaria, adattando le politiche regionali in coerenza con eventuali chiarimenti o modifiche legislative.

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 37
Voti favorevoli n. 37

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Roberto Ciambetti

IL PRESIDENTE
f.to Tommaso Razzolini